

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Progetto di sperimentazione presentato presso l'Istituto « Domenico Purificato » di Roma)	7
Missioni valevoli nella seduta dell'8 aprile 2003	3	(Sezione 3 – Risorse finanziarie per il Mezzogiorno)	8
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ..	3, 4	(Sezione 4 – Competenza del prefetto in materia di toponomastica comunale)	8
Procedimento giudiziario nei confronti di un deputato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	4	(Sezione 5 – Revoca dello scioglimento del consiglio comunale di Lavagno)	9
Documento ministeriale (Trasmissione)	4	(Sezione 6 – Sistema informatico di gestione dell'AIRE)	11
Nomina ministeriale (Comunicazione)	5	Disegno di legge di conversione S. 2011 (approvato dal Senato) n. 3799	13
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	5	(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili)	13
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	14
Interrogazioni	7	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	14
(Sezione 1 – Esigenza di utilizzare un assistente per favorire l'attività di insegnamento dei non vedenti)	7	(Sezione 4 – Articolo unico; articoli del decreto-legge)	14

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 5 – Modificazioni apportate dal Senato)	16	(Sezione 2 – Articolo 2)	25
(Sezione 6 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	16	(Sezione 3 – Articolo 3)	25
(Sezione 7 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	17	Disegno di legge S. 1688 (approvato dal Senato) n. 3624	26
Disegno di legge S. 1152 (approvato dal Senato) n. 3681	24	(Sezione 1 – Articolo 1)	26
(Sezione 1 – Articolo 1)	24	(Sezione 2 – Articolo 2)	26
(Sezione 2 – Articolo 2)	24	(Sezione 3 – Articolo 3)	26
(Sezione 3 – Articolo 3)	24	Proposta di legge S. 366 (approvata dal Senato) n. 3651	27
(Sezione 4 – Articolo 4)	24	(Sezione 1 – Articolo 1)	27
Disegno di legge n. 3537	25	(Sezione 2 – Articolo 2)	27
(Sezione 1 – Articolo 1)	25	(Sezione 3 – Articolo 3)	27
		(Sezione 4 – Articolo 4)	27

COMUNICAZIONI

**Missioni vevolevoli
nella seduta dell'8 aprile 2003.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Bellini, Berselli, Giovanni Bianchi, Bielli, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Bricolo, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contente, Riccardo Conti, Craxi, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Lumia, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Palma, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rodeghiero, Santelli, Sasso, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Vitali, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Bellini, Berselli, Giovanni Bianchi, Bielli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Bricolo, Buttiglione, Cè, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contente, Riccardo Conti, Craxi, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Alberta De Simone, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lumia, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora,

Mussi, Angela Napoli, Palma, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Raffaldini, Ramponi, Rizzo, Rodeghiero, Santelli, Sasso, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabbacci, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Vitali, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 aprile 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RAMPONI: « Disposizioni in materia di sepoltura delle vittime civili di guerra » (3863);

BURANI PROCACCINI ed altri: « Disposizioni per favorire le attività di distillazione dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola » (3864).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 3637, d'iniziativa dei deputati BELLOTTI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e altre disposizioni per l'abbattimento delle nutrie ».

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'ALIA: « Modifica degli articoli 66 e 68 della Costituzione » (3833) *Parere della II Commissione.*

VI Commissione (Finanze):

VIGNI ed altri: « Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico » (3712) *Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

GAZZARA: « Istituzione del ruolo ad esaurimento dei professori universitari incaricati » (3626) *Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 13, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

SODA ed altri: « Istituzione della Fondazione "Istituti San Lazzaro per la storia della psichiatria" » (3782) *Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

S. 1791 — DUCA ed altri; SANZA ed altri: « Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente » (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (807-1130-B) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali):

S. 1745. — « Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche » (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2031-ter-B) *Parere delle Commissioni I, II, XIII e XIV.*

Annuncio della pendenza di un procedimento giudiziario nei confronti di un deputato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 7 aprile 2003, il deputato Umberto Bossi ha rappresentato — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale presso il tribunale di Bergamo (n. 844/02 Rgnr — n. 4778/02 Rggip), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni.

**Trasmissione dal ministro
dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 3 aprile 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea MASSIDDA ed altri n. 9/2657/63, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 maggio 2002, concernente la destinazione di fondi straordinari in favore della ricerca e della distribuzione dei cosiddetti « farmaci orfani ».

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio) e XII (Affari sociali), competenti per materia.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dal dottor Carlo MELONI dell'incarico di direttore della direzione centrale per i servizi di ragioneria del dipartimento della pubblica sicurezza, nell'ambito del Ministero dell'interno.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2001/12/CE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (215).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 18 maggio 2003. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i

propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro 18 aprile 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (216).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 7 giugno 2003. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 14 maggio 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro (217).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 18 maggio 2003.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 46, commi

4 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dell'articolo 93, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la richiesta di parere parlamentare sulla relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze (218).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regola-

mento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 aprile 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Esigenza di utilizzare un assistente per favorire l'attività di insegnamento dei non vedenti)

A)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la qualifica professionale di insegnante non vedente, un tempo molto praticata dai ciechi, oggi risulta quasi del tutto abbandonata, a causa delle difficoltà organizzative in cui si dibatte la scuola italiana;

appare ingiusto assistere in silenzio a questa nuova discriminazione di fatto in danno dei non vedenti —:

se non ritenga, per favorire l'espletamento delle attività degli insegnanti non vedenti, di dover garantire loro la possibilità di utilizzare un assistente fra il personale ausiliario della scuola o comunque retribuito dalla pubblica amministrazione. (3-01004)

(29 maggio 2002)

(Sezione 2 - Progetto di sperimentazione presentato presso l'istituto « Domenico Purificato » di Roma)

B)

LUCIDI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'istituto comprensivo « Domenico Purificato » del quartiere Fonte meravigliosa di Roma è stato individuato come sede di sperimentazione della riforma del sistema scolastico nazionale promossa dal Ministro interrogato;

nell'ambito scolastico è stato presentato un progetto per le sezioni della scuola dell'infanzia e per le classi elementari dell'istituto citato, dal titolo: « Colture e cultura: un orto per imparare, una scuola da fare. Progetto di educazione ambientale per i più piccoli »;

il progetto contiene, nell'introduzione, una supposta disamina del contesto socioculturale e dei bisogni formativi, che teorizza una pluralità di « tipologie sociali di alunni », correlata alla loro diversa provenienza territoriale;

l'analisi sui diversi quartieri che raccolgono il bacino d'utenza dell'istituto - condotta in modo sommario ed evidentemente priva di rigore scientifico - intende evidenziare una presunta differenziazione di censo tra gli studenti, fino a sostenere che il « pendolarismo », a cui sono costretti alcuni alunni provenienti dal quartiere limitrofo di Cecchignola Sud, quartiere giovane, che sconta l'assenza di vie di collegamento dirette al quartiere di Fonte meravigliosa e di servizi di trasporto pubblico più adeguati, « inficia la potenzialità relazionale » dei bambini;

l'avvenuta conoscenza della relazione citata ha suscitato una legittima reazione nei genitori degli alunni e nelle famiglie del quartiere di Cecchignola Sud, che hanno denunciato la gravità delle valutazioni espresse in una lettera al sindaco di

Roma Walter Veltroni, lamentando di aver subito « una penosa forma di discriminazione sociale tra bambini di serie A e bambini di serie B »;

la distinzione così introdotta non ha rilievo alcuno ai fini della sperimentazione didattica che l'istituto dovrà sviluppare, mentre stabilisce ed opera una discriminazione tra gli alunni, classificati in ragione di un'inesistente distinzione di censo, che potrebbe produrre conseguenze nei rapporti tra gli alunni —

se sia a conoscenza del progetto di sperimentazione citato e se non ritenga che l'impostazione di segno discriminatorio, che appare ispirare lo stesso progetto, sia censurabile, contraddicendo profondamente la funzione che deve guidare la scuola pubblica, come luogo primario di integrazione sociale e di offerta didattica universale, che traduca in prassi quotidiana i principi costituzionali, per cui « la scuola è aperta a tutti » ed « è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ». (3-01724)

(16 dicembre 2002)

(Sezione 3 — Risorse finanziarie per il Mezzogiorno)

C)

GERARDO BIANCO, BOCCIA, BURTON e VILLARI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere:

se siano esatte le notizie riportate dalla stampa economica, ossia che il Governo stia definendo uno schema di ripartizione di risorse finanziarie che penalizza pesantemente tutti i comuni del Mezzogiorno e, in particolare, la città di Napoli;

se il Governo intenda o meno rivedere il criterio fissato per la ripartizione delle somme, che prescinde dai nuclei

familiari, contraddicendo clamorosamente le dichiarazioni dell'Esecutivo sulla difesa della famiglia, e, in subordine, se intenda procedere ad un'utilizzazione del fondo perequativo, che eviti l'enorme danno che deriverebbe al Sud dal provvedimento in via di predisposizione da parte del Governo. (3-00255)

(27 settembre 2001)

(Sezione 4 — Competenza del prefetto in materia di toponomastica comunale)

D)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la città di Codogno, in provincia di Lodi, avrà una via cittadina dedicata a Sergio Ramelli, il giovane militante di destra ucciso barbaramente a Milano, a colpi di chiave inglese, da militanti di Avanguardia operaia nella primavera del 1975;

l'effettiva inaugurazione della via avviene con un anno di ritardo ed al termine di una dura vertenza con il prefetto della provincia di Lodi, nata a seguito della decisione, assunta il 7 marzo 2000 dal comune di Codogno, di intitolare una via al giovane Sergio Ramelli;

la relativa targa era già stata collocata (ancorché coperta), quando giunse, inatteso, un provvedimento di revoca della deliberazione comunale sottoscritto dal prefetto di Lodi, dottor Domenico Gorgoglione;

la giunta comunale di Codogno, senza indugio, decise di impugnare giurisdizionalmente il provvedimento prefettizio innanzi al tribunale amministrativo regionale della Lombardia e nel mese di ottobre 2001 è giunta la sentenza del tutto favorevole al comune di Codogno;

la motivazione evidenzia ragioni di illegittimità così clamorose, nell'esame del

provvedimento prefettizio, da far ritenere, ad avviso dell'interrogante, che quest'ultimo fosse frutto di un pregiudizio politico ovvero, nella migliore delle ipotesi, di una grave colpa determinata da impreparazione e da imprudenza —:

se non ritenga di dover verificare, anche disponendo un'apposita ispezione, alla luce delle motivazioni della sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia, se dall'operato del prefetto possa configurarsi un danno erariale. (3-00316)

(16 ottobre 2001)

MESSA, ARRIGHI, GIORGIO CONTE, LO PRESTI, BELLOTTI, CANNELLA, ALBERTO GIORGETTI, RAISI, TRANTINO, MENIA, SAGLIA, MUSSOLINI, NESPOLI, LUIGI MARTINI, PATARINO, CIRIELLI, MAGGI, GIANNI MANCUSO, GHIGLIA, LA STARZA, MEROI, RICCIO e CARRARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 7 marzo 2000 la giunta comunale di Codogno (Lodi) approvava una mozione di intitolazione di una strada cittadina al diciassettenne Sergio Ramelli, ucciso nel 1975 a sprangate da estremisti di sinistra mentre rientrava nella propria abitazione;

analoga intitolazione era stata già in precedenza disposta dal comune di Verona e, successivamente, dai comuni di Chieti, Reggio Emilia, Bologna e Viareggio;

il prefetto di Lodi, dottor Domenico Gorgoglione, dispose, però, la revoca della delibera della giunta municipale, richiamando il parere negativo espresso dalla « Società storica lombarda »;

il tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha annullato la revoca disposta dal prefetto di Lodi, stigmatizzandone il comportamento da diversi punti di vista: intanto il prefetto non ha più competenza in fatto di toponomastica comunale, in secondo luogo non sussistevano i problemi di ordine pubblico, ri-

chiamati nel diniego e nella difesa dell'avvocatura dello Stato, in terzo luogo la Società storica lombarda avrebbe dovuto limitarsi a verificare i riferimenti oggettivi e fattuali relativi alla vicenda che ha coinvolto Ramelli e non ad ingerirsi in una « valutazione rimessa alla discrezione dell'amministrazione » e, da ultimo, il prefetto avrebbe dovuto motivare la revoca e non semplicemente riportarsi ad un superficiale parere (obbligatorio ma non vincolante) della Società storica lombarda —:

qualora sia vero, come ha affermato il tribunale amministrativo regionale della Lombardia, che il prefetto non ha più competenza in materia di toponomastica comunale, ad avviso degli interroganti, se l'ingerenza del prefetto di Lodi possa configurare, come ritengono gli interroganti, un abuso di ufficio o abuso di potere;

se il comportamento del prefetto di Lodi sia stato conforme alla legge ovvero sia stato denotato da un'inammissibile partigianeria e/o superficialità;

se si possa ritenere il comportamento della Società storica lombarda, ente che beneficia di contribuzioni pubbliche, esente da pecche;

quali provvedimenti intendano adottare nell'ipotesi in cui quanto esposto dagli interroganti risponda a verità. (3-02158)

(7 aprile 2003)

(ex 4-01027 del 16 ottobre 2001)

(Sezione 5 – Revoca dello scioglimento del consiglio comunale di Lavagno)

E)

ANNA MARIA LEONE e ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a seguito delle dimissioni presentate nel comune di Lavagno, in data 3 giugno 2002, da parte di nove consiglieri comunali, il prefetto aveva disposto la sospen-

sione del consiglio comunale ed il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro interrogato, il suo scioglimento;

avverso tali atti, sia il sindaco, sia il vicesindaco avevano proposto ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sostenendo che, in data 3 giugno 2002, le dimissioni erano state volontariamente presentate soltanto da otto consiglieri comunali, in quanto, uno di essi, con dichiarazione resa nella stessa giornata dinanzi al comando della stazione dei carabinieri, aveva espressamente dichiarato non solo di aver firmato il documento circa 20-30 giorni prima, ma che non era assolutamente sua intenzione provocare lo scioglimento del consiglio comunale, ma solamente sollevare un dibattito politico;

solamente l'11 giugno 2002 tutti e nove gli interessati presentavano nuovamente le dimissioni;

nei ricorsi presentati innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, il sindaco ed il vice-sindaco avevano sostenuto che quelle presentate il 3 giugno 2002 dovevano considerarsi le dimissioni di solo otto consiglieri comunali e non anche del nono, in quanto, mancando la volontà di quest'ultimo di presentare le dimissioni, queste dovevano considerarsi nulle; quelle presentate l'11 giugno 2002 potevano rappresentare solo le dimissioni del nono consigliere e non più degli altri consiglieri, i quali si erano già dimessi pochi giorni prima;

tale interpretazione è stata integralmente recepita dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I-ter, in data 25 luglio 2002, con un'ordinanza talmente motivata da assumere il significato di una sentenza;

il tribunale amministrativo regionale del Lazio in merito così si esprime: « Considerato che il provvedimento con il quale si è disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Lavagno e la relazione del Ministro dell'interno assumono a presupposto della determinazione

le « dimissioni, rassegnate con atto unico protocollato in data 3 giugno 2002 da nove componenti del corpo consiliare »; che allo stato tuttavia non ha trovato smentita, né contestazione l'esistenza e la veridicità delle dichiarazioni presentate lo stesso giorno da un consigliere, confermate con atto del 7 giugno 2002, con le quali lo stesso, anziché manifestare la volontà di revoca delle dimissioni, ritualmente presentate, volontà che sarebbe stata in contrasto col disposto dell'articolo 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha affermato l'inesistenza di una sua originale scelta consapevole di dimettersi, dichiarando di aver sottoscritto il documento 20-30 giorni prima del 3 giugno 2002 con finalità meramente sollecitatorie; che allo stato attuale della legislazione è la presentazione delle dimissioni formalizzata nell'assunzione al protocollo dell'ente che rappresenta la definitiva espressione della volontà di determinare lo scioglimento del consiglio, sicché deve sussistere un'inequivoca volontà contestuale anche in questa fase dell'incidente; che, pertanto, dovendosi privilegiare la tutela della sovranità del corpo elettorale e la garanzia di un esercizio libero, consapevole e non strumentalizzato delle attribuzioni dei consiglieri, non sembra che nella specie si siano verificati i presupposti per addivenire allo scioglimento del consiglio »;

entro i 10 giorni previsti dall'articolo 38 del testo unico 267 del 2000, il sindaco provvedeva alla surroga dei nove consiglieri dimissionari con altri eletti nelle rispettive liste; nel frattempo sia l'avvocatura generale dello Stato, sia i nove interessati, proponevano appello innanzi al Consiglio di Stato, il quale, informato di tutti i fatti, sia quelli antecedenti all'ordinanza del tribunale amministrativo regionale, nonché di quelli successivi (la surroga dei nove consiglieri dimissionari), con ordinanza del 24 settembre 2002, rivendicava « la prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione dello *status quo* conseguente all'ordinanza del tribunale amministrativo regionale, al fine di evitare ul-

teriormente sconvolgimento nella guida della gestione dell'amministrazione »;

nel frattempo, i nove consiglieri comunali, in data 16 settembre 2002, avevano proposto nuova azione giudiziaria al tribunale amministrativo regionale del Veneto, sostenendo che illegittimamente il sindaco del comune di Lavagno aveva proceduto alla loro surroga;

il tribunale amministrativo regionale del Veneto, con ordinanza emessa in camera di consiglio del 16 ottobre 2002, ha rigettato l'istanza di sospensiva presentata dagli interessati, sul presupposto che il ricorso non appare allo stato sorretto da sufficiente *fumus boni iuris* e ciò in quanto « l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I, n. 4471/02 — successivamente confermata in grado d'appello — ha disposto la sospensione delle determinazioni inerenti lo scioglimento del consiglio comunale, ritenendo, in sostanza, che le dimissioni presentate il 3 giugno 2002 dal nono consigliere, contestualmente a quelle degli altri otto, non fossero valide, e questo tribunale altro non può che prendere atto del provvedimento giurisdizionale assunto, qualificando pertanto le predette dimissioni collettive come presentate da solo otto consiglieri »;

in base a tutto quanto riportato sopra, non essendosi verificato il presupposto delle dimissioni contestuali e contemporanee *ultra dimidium*, come previsto dall'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non si era verificato neppure il presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale, ma si doveva procedere alla surroga dei consiglieri;

deve essere salvaguardata nella fattispecie, così come riconosciuto espressamente dal Consiglio di Stato nella propria ordinanza, la necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa;

non corrisponde assolutamente al vero la circostanza secondo la quale la

giunta municipale avrebbe adottato una variante del piano regolatore generale;

la giunta non ha, né avrebbe mai tale competenza ed è stato il consiglio comunale, regolarmente reintegrato con le delibere di surroga del 2 agosto 2002, che, continuando ad amministrare, ha proceduto ad approvare delle varianti tecniche e normative allo strumento urbanistico da tempo richieste e da tempo pronte per essere esaminate —:

se, alla luce delle decisioni del tribunale amministrativo regionale del Lazio e del Consiglio di Stato, che hanno affrontato in modo approfondito la materia, non ritenga di proporre al Presidente della Repubblica di procedere alla revoca dello scioglimento del consiglio comunale.

(3-01542)

(30 ottobre 2002)

(Sezione 6 — Sistema informatico di gestione dell'AIRE)

F)

FOLENA e PANATTONI. — *Ai Ministri dell'interno, per l'innovazione e le tecnologie, per la funzione pubblica e per gli italiani nel mondo.* — Per sapere — premesso che:

nella circolare del ministero dell'interno n. 22 del 2002 del 14 ottobre 2002, avente oggetto « Istituzione dell'elenco degli italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5 della legge n. 459 del 2001. Ruolo degli uffici territoriali del Governo. Chiarimenti e precisazioni ai comuni in merito al nuovo programma per la gestione informatizzata dell'Aire », si legge che i comuni, per gestire l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, al fine di rendere possibile il voto per corrispondenza, devono dotarsi di un sistema informatico dotato di sistema operativo « *Windows 2000 professional* o *Windows XP* », a « garanzia della sicurezza interna del comune »;

in suddetta circolare si legge che gli aggiornamenti dell'Aire avvengono tramite « *Web-Mail* » —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza di tale circolare;

se i Ministri interrogati non ritengano che suddette disposizioni siano in contrasto con i principi di libera concorrenza, in

quanto indicano l'adozione di un particolare *software* proprietario;

quali iniziative intendano prendere i Ministri interrogati, per quanto di propria competenza, al fine di rendere il sistema di gestione dell'Aire non vincolato all'utilizzo esclusivo di un determinato sistema operativo. (3-01585)

(18 novembre 2002)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2011 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 2003, N.
23, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI OCCU-
PAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (3799)**

(A.C. 3799 — Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SE-
DUTA**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che abbiano regolarmente dichiarato la loro situazione reddituale nei modi e nei tempi loro richiesti dal competente istituto previdenziale, non si fa luogo al recupero dell'indebitato ancorché esso sia già stato notificato e sia già in corso. Non si fa luogo alla restituzione delle somme già recuperate dall'istituto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti. In ogni caso il recupero dell'indebitato pensionistico non si estende agli eredi del pensionato.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **1. 01.** Gasperoni, Delbono, Cordoni, Nigra, Camo, Bottino, Guerzoni, Motta, Squeglia, Trupia, Innocenti, Capitelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che abbiano regolarmente dichiarato la loro situazione reddituale nei modi e nei tempi loro

richiesti dal competente istituto previdenziale, non si fa luogo al recupero dell'indebito ancorché esso sia già stato notificato e sia già in corso. Non si fa luogo alla restituzione delle somme già recuperate dall'istituto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti. In ogni caso il recupero dell'indebito pensionistico non si estende agli eredi del pensionato.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **1. 02.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito, del quale sia stata accertata l'esigibilità in base alle norme vigenti, qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito per-

sonale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 9.520 euro »;

b) al comma 8, le parole: « 8.263,31 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 9.520 euro ».

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 7 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 03. Delbono, Innocenti, Nigra, Cordoni, Duilio, Camo, Bottino, Guerzoni, Motta, Squeglia, Gasperoni, Trupia, Capitelli.

(A.C. 3799 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 1.

(A.C. 3799 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 Nigra, 1.2 Alfonso Gianni, 1.3 Cordoni, 1.4 Guerzoni, 1.5 e 1.6 Nigra, 1.7 e 1.8 Delbono, 1-bis.2 Alfonso Gianni e sull'articolo aggiuntivo 1-bis.01 Nigra, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi 1.01 Gasperoni, 1.02 Cima e 1.03 Delbono, recanti oneri la cui copertura è individuata a valere sull'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente per il triennio 2003-2005, il parere si intende favorevole nel presupposto che non siano state precedentemente approvate proposte emendative, provviste della medesima modalità di copertura, tali da determinare nel loro complesso oneri, per l'anno 2003, pari ad euro 20.313.000;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3799 – Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, nei casi previsti dall'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, relativamente ad imprese sottoposte a tali procedure ed aventi un numero di dipendenti superiore alle 1000 unità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere, nel limite massimo complessivo di 550 lavoratori, ai datori di lavoro acquirenti i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) che l'imprenditore acquirente non possieda le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) che il trasferimento dei lavoratori sia previsto in un contratto collettivo stipulato entro il 30 aprile 2003, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale consenta il recupero occupazionale di lavoratori.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di 9,5 milioni di euro a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3799 – Sezione 5)**MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO**

All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 9,5 milioni di euro, di cui 2,5 milioni per l'anno 2003, 3,5 milioni per l'anno 2004, 3,5 milioni per l'anno 2005, a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. – 1. Ai fini della collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2003 ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi o modifica degli assetti societari e aziendali derivanti da un andamento involutivo del settore di appartenenza, nel limite di 3.000 unità a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri o di Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso dell'anno 2002 e fino al 31 marzo 2003. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base alla presente norma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui

all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le imprese o gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno 2003 ».

(A.C. 3799 – Sezione 6)**MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 9,5 milioni di euro, di cui 2,5 milioni per l'anno 2003, 3,5 milioni per l'anno 2004, 3,5 milioni per l'anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. – 1. Ai fini della collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2004 ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi o modifica degli assetti societari e aziendali derivanti da un andamento involutivo del settore di appartenenza, nel limite di 7.000 unità a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri o di Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso dell'anno 2002 e fino al

15 giugno 2003. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base alla presente norma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le imprese o gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno 2003 ».

(A.C. 3799 – Sezione 7)

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. Quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, a procedure concorsuali, a fallimento, nonché a tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenze degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente, consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8,

comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 15 milioni di euro nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1. 4. Guerzoni, Nigra, Delbono, Cordoni, Camo, Motta, Bottino, Gasperoni, Trupia, Innocenti, Squeglia, Capitelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. Per l'anno 2003, quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, a procedure concorsuali, a fallimento, nonché a tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenze degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente, consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 15 milioni di euro nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1. 5. Nigra, Delbono, Cordoni, Camo, Guerzoni, Motta, Bottino, Gasperoni, Trupia, Innocenti, Squeglia, Capitelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito

le aziende sottoposte ad amministrazione straordinaria previste dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e a procedure concorsuali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora sia stato stipulato un contratto collettivo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e non si riscontrino coincidenze degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente e si preveda la salvaguardia di un rilevante livello occupazionale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'adeguamento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

* **1. 1.** Nigra, Delbono, Cordoni, Camo, Guerzoni, Motta, Bottino, Gasperoni, Trupia, Innocenti, Capitelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito le aziende sottoposte ad amministrazione straordinaria previste dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e a procedure concorsuali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora sia stato stipulato un contratto collettivo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e non si riscontrino coincidenze degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente e si preveda la salvaguardia di un rilevante livello occupazionale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'adeguamento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

* **1. 2.** Alfonso Gianni.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: , nei casi previsti fino a: di 550 lavoratori con le seguenti: previste dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e a procedure concorsuali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: un contratto fino alla fine della lettera con le seguenti: in contratti collettivi stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio

2003-2005, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'adeguamento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter*, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

1. 3. Cordoni, Nigra, Guerzoni, Motta, Gasperoni, Trupia, Innocenti, Capitelli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: ed aventi fino a: di 550 lavoratori con le seguenti: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'adeguamento al 18

per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter*, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

1. 6. Nigra, Cordoni, Guerzoni, Motta, Gasperoni, Trupia, Innocenti, Capitelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le medesime finalità di contrasto alle crisi occupazionali, qualora un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle aziende sottoposte alle procedure dell'amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a procedure concorsuali, a fallimento, nonché in tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza degli assetti proprietari e rapporti di collegamento o controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente, consenta la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere con proprio decreto al datore di lavoro acquirente che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-*bis*,

della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse preordinate allo scopo, nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1. 7. Delbono, Nigra, Cordoni, Camo, Guerzoni, Motta, Bottino, Squeglia, Gasperoni, Trupia, Capitelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2003, per le medesime finalità di contrasto alle crisi occupazionali, qualora un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle aziende sottoposte alle procedure dell'amministrazione straordinaria ai sensi della legge 8 luglio 1999, n. 270, a procedure concorsuali, a fallimento, nonché in tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza degli assetti proprietari e rapporti di collegamento o controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente, consenta la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere con proprio decreto al datore di lavoro acquirente che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-*bis* della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse preordinate allo scopo, nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1. 8. Delbono, Nigra, Duilio, Cordoni, Camo, Bottino, Guerzoni, Motta, Squeglia, Gasperoni, Trupia, Capitelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che abbiano regolarmente dichiarato la loro situazione reddituale nei modi e nei tempi loro richiesti dal competente istituto previdenziale, non si fa luogo al recupero dell'indebitato ancorché esso sia già stato notificato e sia già in corso. Non si fa luogo alla restituzione delle somme già recuperate dall'istituto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti. In ogni caso il recupero dell'indebitato pensionistico non si estende agli eredi del pensionato.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **1. 01.** Gasperoni, Delbono, Cordoni, Nigra, Camo, Bottino, Guerzoni, Motta, Squeglia, Trupia, Innocenti, Capitelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di

famiglia per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che abbiano regolarmente dichiarato la loro situazione reddituale nei modi e nei tempi loro richiesti dal competente istituto previdenziale, non si fa luogo al recupero dell'indebitato ancorché esso sia già stato notificato e sia già in corso. Non si fa luogo alla restituzione delle somme già recuperate dall'istituto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti. In ogni caso il recupero dell'indebitato pensionistico non si estende agli eredi del pensionato.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **1. 02.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al

1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito, del quale sia stata accertata l'esigibilità in base alle norme vigenti, qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 9.520 euro »;

b) al comma 8, le parole: « 8.263,31 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 9.520 euro ».

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 7 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 03. Delbono, Innocenti, Nigra, Cordoni, Duilio, Camo, Bottino, Guerzoni, Motta, Squeglia, Gasperoni, Trupia, Capitelli.

ART. 1-bis.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Sino al 31 dicembre 2005, ai dipendenti da aziende con organico inferiore a 15 unità che svolgono attività produttiva, di fornitura o sub-fornitura di componenti di supporto o di servizio a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, in misura superiore al 50 per cento del fatturato, è concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante

parziale utilizzo del gettito derivante dall'adeguamento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

1-bis. 2. Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Sino al 31 dicembre 2005, ai dipendenti da aziende con organico inferiore a 15 unità, che svolgono attività produttiva, di fornitura o sub-fornitura di componenti di supporto o di servizio a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, in misura superiore al 60 per cento del fatturato, è concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis la spesa prevista è determinata in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.

1-bis. 1. Nigra, Delbono, Guerzoni, Cordoni, Duilio, Camo, Bottino, Motta, Squeglia, Gasperoni, Trupia, Innocenti, Capitelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Sino al 31 dicembre 2005, ai dipendenti da aziende con organico inferiore a 15 unità, che svolgono attività produttiva, di fornitura o sub-fornitura di componenti di supporto o di servizio a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, in misura superiore al 60 per cento del fatturato, è concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis la spesa prevista è determinata in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, cui si provvede me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1-bis. 3. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. All'articolo 59, comma 7, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole « entro il 31 dicembre 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2002 ».

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in euro 32 milioni per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-bis. 01. Nigra, Cordoni, Guerzoni, Motta, Gasperoni, Trupia, Innocenti, Capitelli.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1152 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA, FATTA A CITTÀ DEL VATICANO IL 16 GIUGNO 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (3681)

(A.C. 3681 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000.

(A.C. 3681 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 della Convenzione stessa.

(A.C. 3681 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la spesa prevista è determinata in

8.621 migliaia di euro per l'anno 2003, in 9.397 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 20.819 migliaia di euro annui a decorrere dall'anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3681 - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLLO
SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AL RINNOVO DELL'ACCORDO
PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA FORZA MULTINAZIO-
NALE ED OSSERVATORI (MFO), EFFETTUATO A ROMA IL 6 ED
IL 25 MARZO 2002 (3537)**

(A.C. 3537 – Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note relativo al rinnovo dell'Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (MFO), effettuato a Roma il 6 ed il 25 marzo 2002.

(A.C. 3537 – Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISS-

SIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalle Note stesse.

(A.C. 3537 – Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1688 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTA A MAPUTO IL 14 DICEMBRE 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (3624)

(A.C. 3624 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Maputo il 14 dicembre 1998.

(A.C. 3624 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

(A.C. 3624 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 366 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN SULLA COOPERAZIONE NEI CAMPI DELLA CULTURA, ISTRUZIONE, SCIENZA E TECNOLOGIA, FATTO A SANA'A IL 3 MARZO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (3651)

(A.C. 3651 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sana'a il 3 marzo 1998.

(A.C. 3651 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3651 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 456.775 per l'anno 2003, in euro 441.975 per l'anno 2004 ed in euro 456.775 annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3651 - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.